

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6082 del 15/11/2017
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 - Ditta CATTEL WASH S.A.S. DI CATTELAN GIULIANO e C. con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara (FE), Via Lanfranco Caretti n. 7. Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per la modifica dell'attivita' di autolavaggio, autorizzata con atto A.U.A. n. DET-AMB-2016-3819 del 10.10.2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6298 del 14/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno quindici NOVEMBRE 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 11500/2017/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. Ditta **CATTEL WASH S.A.S. DI CATTELAN GIULIANO & C.** con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara (FE), Via Lanfranco Caretti n. 7. Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per la **modifica** dell'attività di **autolavaggio**, autorizzata con atto A.U.A. n. DET-AMB-2016-3819 del 10.10.2016.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda in data 21.03.2017, trasmessa dal SUAP del Comune di Ferrara e assunta al P.G. di Arpae il 06.04.2017 con il n. 3882, presentata allo stesso SUAP in data 21.03.2017 - Protocollo istanza SUAP n. 32486 del 21.03.2017, dalla Ditta CATTEL WASH S.A.S. DI CATTELAN GIULIANO & C., nella persona di Cattelan Giuliano, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara (FE), Via Lanfranco Caretti n. 7, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica sostanziale dell'attività di autolavaggio, autorizzata con atto A.U.A. n. DET-AMB-2016-3819 del 10.10.2016, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, con modifica delle matrici ambientali SCARICHI IDRICI e RUMORE, autorizzate con l'A.U.A. sopra citata;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento

dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015, di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI:

il D.lgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95

VISTE altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

PRESO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2016-3819 del 10.10.2016;

PRESO ATTO che le modifiche richieste nella suddetta istanza, consisterebbero sostanzialmente nell'inserimento di una “sezione filtrante su carboni attivi”, da attivare presso uno dei due impianti di depurazione esistenti, Allo stesso impianto afferirebbero n. 4 nuovi box di lavaggio, con conseguente modifica quantitativa dello scarico denominato “S1”;

RITENUTE ancora valide le istruttorie e i relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate;

VISTA la Relazione Tecnica del Servizio Territoriale di Arpae, Prot. n. PGFE/2017/4680 del 26.04.2017, in merito agli scarichi idrici;

VISTO il parere ambientale favorevole, con prescrizioni, in merito alla matrice rumore, del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, Prot. n. 49615 del 02.05.2017, acquisito al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/5021 del 03.05.2017;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Ferrara in data 05.09.2017, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/10103 del 05.09.2017, quale “Comunicazione possibile rigetto ex art. 10-bis della Legge n. 241/1990”, in quanto la Ditta non ha prodotto i documenti integrativi richiesti dallo Sportello Unico per l'Edilizia dello stesso Comune;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Ferrara in data 22.09.2017, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/10851 del 25.09.2017, con cui ha trasmesso al SUE dello stesso Comune la documentazione integrativa presentata dalla Ditta a seguito della suddetta “Comunicazione di possibile rigetto” e con cui ha inviato il parere del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara in merito alla matrice rumore, precedentemente citato;

VISTA la nota del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 14736 del 12.10.2017, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/11702 dcon cui ha riconfermato, sotto il profilo idraulico, il Nulla Osta allo scarico nella Fossa Morari delle acque provenienti dall'autolavaggio in oggetto e più precisamente S – scarico di acque meteoriche e S1 – scarico di acque meteoriche, reflue ed industriali derivanti dal processo produttivo, a condizione che la struttura venga realizzata nel rispetto degli elaborati forniti e che il terreno compreso tra il ciglio del canale ed il cordolo della nuova piazzola, sia mantenuto in piano orizzontale per consentire il transito ai mezzi consorziali per la normale manutenzione della linea;el 13.10.2017,

VISTA la nota del SUAP del Comune di Ferrara in data 19.10.2017, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/12138 del 25.10.2017, con cui ha trasmesso il parere del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara Prot. n. 14736/2017, precedentemente citato e con cui sollecita la conclusione dell'istruttoria in quanto “già pervenuto il 15.10.2017 il permesso di costruire”;

VISTO che lo scarico contrassegnato con la lettera “**S**”, derivando unicamente dalla raccolta delle acque dei pluviali e delle meteoriche di aree esterne nelle quali non viene svolta alcuna attività produttiva, non è soggetto a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs. 152/06 ed il recapito nel fossa Morari non necessita di autorizzazione ai sensi del suddetto decreto;

VISTA la dichiarazione resa dal Legale Rappresentante della Società e allegata alla suddetta istanza, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che la messa in funzione delle sorgenti sonore previste per l'esercizio dell'attività “non produrrà il superamento” dei valori di emissione ed immissione di rumore;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015 n. 13;

DATO ATTO che con il presente provvedimento viene sostituito, dalla data di rilascio, il titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato;

PRESO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Ferrara, alla Ditta **CATEL WASH S.A.S. DI CATTELAN GIULIANO & C.**, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara (FE), Via Lanfranco Caretti n. 7, codice fiscale e p.IVA n. 03669690285, per la MODIFICA dell'attività di

autolavaggio, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2016-3819 del 10.10.2016.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

- Lo **scarico autorizzato** delle acque reflue industriali, costituite da acque reflue industriali (autolavaggio), reflue domestiche e meteoriche di dilavamento, **è quello contrassegnato con il simbolo "S1"** ed indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A" - TAVOLA SCARICHI**;
- La rete degli scarichi e i sistemi di depurazione delle acque reflue industriali devono corrispondere a quelli schematizzati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto le voci **Allegato "A" - TAVOLA SCARICHI e Allegato "B" - PARTICOLARE IMPIANTO DI DEPURAZIONE ECOBIOX**;
- Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3, colonna acque superficiali, dell'allegato 5, alla parte terza, del D.Lgs. 152/06 nel pozzetto di ispezione e campionamento, contrassegnato con il numero **"1"**, indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1;

4. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
5. Lo scarico deve essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo;
6. Il controllo va effettuato in un pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte di ogni scarico finale nel corpo recettore, autorizzato con il presente atto. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non dovranno essere presenti altri scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente;
7. Ogni pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50x50 e 60x60 cm. per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza: qualora i pozzetti non risultino avere tali caratteristiche, gli stessi dovranno essere adeguati entro 180 giorni dal rilascio del presente atto;
8. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;
9. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
10. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
11. Il Gestore deve adottare ogni misura atta a evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate a essere allontanate mediante la rete idrica superficiale;

12. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad Arpae, e al Comune a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente.

Si precisa che, nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, lo stesso Comune si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Il presente provvedimento **sostituisce**, dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Ferrara, l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2016-3819 del 10.10.2016.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013 e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla Ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, a HERA S.p.A. e all'Azienda USL di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.